

## **BGE 80 III 133**

Bundesgericht (BGE), 1954-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_80\\_III\\_133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_80_III_133)

FR: ATF 80 III 133

IT: DTF 80 III 133

### **Regeste**

Regeste 1. Art. 17 SchK G. Der Vermerk einer Abtretung der Forderung im Eigentumsvorbehaltsregister und der Bezug der Gebühr für diese Massnahme, die der Gläubiger nicht verlangt hatte, sind Verfügungen des Amtes, die nicht jederzeit, sondern nur binnen der Notfrist von zehn Tagen angefochten werden können (Erw. 1). 2. Art. 4bis Abs. 1 und 15 Abs. 1 der Vo vom 19.12.1910 /23.12.1932 /23.12.1953 betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. Wer eine Abtretung der Forderung vermerken lassen will, hat die Abtretungsurkunde vorzulegen. Die Aktenstücke, auf die sich die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes oder der Vermerk einer Abtretung der Forderung stützt, sind vom Amt aufzubewahren (Erw. 2).

Regeste 1. Art. 17 LP. L'annotation d'une cession de la créance dans le registre des pactes de réserve de propriété et la perception d'un émoulement pour cette opération, non requise par le créancier, ne constituent pas des mesures de l'office susceptibles d'être attaquées en tout temps, mais doivent l'être dans le délai péremptoire de dix jours. 2. Art. 4bis al. 1 et 15 al. 1 de l'OTF du 19 décembre 1910, modifiée les 23 décembre 1932 et 23 décembre 1953 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété. Celui qui requiert l'annotation d'une cession de la créance doit produire l'acte de cession. L'office est tenu de conserver les documents sur lesquels se fondent l'inscription d'un pacte de réserve de propriété ou l'annotation d'une cession de la créance.

Regesto 1. Art. 17 LEF. L'annotazione nel registro dei patti di riserva della proprietà d'una cessione di credito e la riscossione della tassa per quest'operazione, che non era stata chiesta dal creditore, costituiscono dei provvedimenti dell'ufficio che non sono impugnabili in ogni tempo, ma soltanto nel termine perentorio di dieci giorni. 2. Art. 4bis cp. 1 e 15 cp. 1 dell'OTF 23 dicembre 1953 in materia d'iscrizione dei patti di riserva della proprietà. Colui che chiede l'annotazione d'una cessione di credito deve produrre l'atto di cessione. L'ufficio deve conservare i documenti su cui poggia l'iscrizione d'un patto di riservata proprietà o l'annotazione d'una cessione di credito.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La ricorrente ha avuto conoscenza della criticata annotazione delle cessioni di credito il 2 luglio 1954. Il suo reclamo 17 agosto, diretto contro detta annotazione e contro il prelevamento della tassa relativa, era quindi tardivo, a meno che, come essa pretende, si trattasse d'un diniego di giustizia impugnabile in ogni tempo (art. 17 cp. 3 LEF). Ma così non è. L'annotazione nel registro dei patti di riservata proprietà e la riscossione della tassa per quest'operazione costituiscono dei provvedimenti dell'ufficio che, se non sono impugnati in tempo utile, crescono in giudicato. Di conseguenza, solo in base ad una nuova

istanza, corredata da documenti comprovanti una modifica della situazione giuridica, l'annotazione censurata potrebbe essere sostituita con un'altra diversa annotazione. L'ufficio sarebbe incorso in un diniego di giustizia unicamente se avesse ommesso l'annotazione senza indicazione dei motivi o se si fosse rifiutato di rettificare una svista manifesta. Nella fattispecie solo la seconda delle alternative prospettate può entrare in linea di conto. In realtà, non si tratta però d'una svista, l'ufficio avendo ritenuto, in base alle condizioni di vendita stampate a tergo del contratto, doversi ammettere che i diritti risultanti dal contratto erano stati ceduti dalla venditrice alla cooperativa di finanziamento. L'Autorità cantonale di vigilanza ha quindi a buon diritto dichiarato il reclamo tardivo.

## **E. 2**

Se non che la precedente giurisdizione non si è limitata a pronunciare l'irricevibilità del gravame, ma BGE 80 III 133 S. 136 lo ha anche respinto nel merito. L'argomentazione addotta a tale proposito non può essere condivisa. Presupposto dell'annotazione d'una cessione di credito nel registro è la produzione in originale o in copia autentica dell'atto di cessione (art. 4 bis cp. 1 dell'OTF 23 dicembre 1953 che completa e modifica il regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà). Nella fattispecie l'atto di cessione non è stato presentato all'ufficio. Il fatto che l'acquirente, firmando il contratto di compravendita, aveva dichiarato di aver preso conoscenza della cessione dei diritti risultanti dal contratto (menzionata nelle condizioni di vendita) non supplisce all'atto di cessione, segnatamente quando, come in concreto, il contratto è stato steso su un modulo, di cui le parti contraenti possono aver usato inconsultamente. In un siffatto caso l'ufficio avrebbe quindi dovuto rifiutare l'annotazione anche se la venditrice l'avesse chiesta e, ad ogni modo, non avrebbe dovuto procedere all'annotazione che non era stata domandata. Sembra inoltre che l'Ufficio di Locarno non si attenga alle disposizioni della precitata ordinanza anche ad altro riguardo. Dalla sua risposta alla lettera 2 luglio della venditrice si deve infatti concludere che non possiede i documenti sui quali poggiano iscrizione e annotazione, mentre l'art. 15 cp. 1 dell'ordinanza prescrive che tali documenti debbono essere conservati dall'ufficio. Dispositiv La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.